

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1570

Vol. 1972/0217

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1570 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1972

Proposta di

Modifica del progetto di regolamento (CEE) del Consiglio, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e che figura all'Allegato della risoluzione del Consiglio del 20 luglio 1972 (G.U. n. C 86 del 10.8.1972, pag. 16)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1570 def.

R E L A Z I O N E

In data 20 luglio 1972, il Consiglio ha adottato una risoluzione circa un progetto di regolamento riguardante le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali. Questo regolamento sarà adottato ufficialmente dopo l'entrata in vigore del trattato d'adesione. La Commissione propone di fare alcune modifiche a questo progetto di regolamento prima che esso venga ufficialmente adottato, e in modo che tali modifiche figurino nel testo iniziale. Lo scopo delle modifiche è quello di chiarire certe disposizioni da un lato e d'altro lato quello di aggiungere delle nuove disposizioni che sono risultate necessarie per garantire il buon funzionamento del sistema degli importi compensativi. Tra queste ultime figurano, in particolare, il nuovo paragrafo 3 primo capoverso dell'articolo 2 con il quale l'importo compensativo per il frumento denaturato si applica ugualmente agli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi terzi e l'articolo 7, nuovamente redatto, che prevede l'instaurazione di un onere all'esportazione se la situazione lo esige. L'obiettivo di quest'ultima disposizione è di evitare delle distorsioni di traffico che si possono creare nei casi di mancanza di restituzioni o di un debole livello di queste.

Proposta di

Modifica del progetto di regolamento (CEE)

che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e che figura all'Allegato della risoluzione del Consiglio del 20 luglio 1972 (G.U. n. C 86 del 10.8.1972, pag. 16)

- I -

Le seguenti modifiche devono essere apportate al progetto di regolamento sopra indicato.

1. All'articolo 2 il paragrafo 3, primo capoverso è sostituito dal testo seguente :

" L'importo compensativo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE è quello applicabile all'orzo."

2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

" Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra due nuovi Stati membri sono uguali :

- agli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria quando nessun importo compensativo è fissato negli scambi fra quest'ultima e uno degli Stati membri in questione;
- alla differenza degli importi applicabili negli scambi fra ciascuno di questi nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria, negli altri casi."

3. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

" Gli importi compensativi applicabili ai prodotti elencati all'articolo 1 lettere c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE vengono determinati con l'aiuto dei coefficienti indicati nei regolamenti (CEE) n. 968/68, (CEE) n. 1052/68 e (CEE) n. 1397/69."

4. All'articolo 5 viene aggiunto un secondo capoverso redatto come segue :

" Negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi, gli importi compensativi sono detratti dal prelievo e dalla restituzione."

.../...

5. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

" L'importo compensativi applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione."

6. Viene inserito un nuovo articolo 7 redatto come segue :

" Articolo 7

Se per un prodotto è fissato un importo compensativo che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e che la restituzione è inferiore a detto importo compensativo o non è fissata si può prevedere, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi del prodotto in questione, la riscossione, nel nuovo Stato membro in causa, di un importo tutt'al più uguale alla differenza fra l'importo compensativo e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo."

7. L'articolo 7 diventa l'articolo 8. A questo articolo 8 viene aggiunto un capoverso 3 redatto come segue :

" La Commissione è autorizzata a pubblicare gli importi compensativi insieme con gli importi compensativi fissati agli articoli 1 e 2 paragrafo 3."

8. L'articolo 8 diventa l'articolo 9.

Si propone al Consiglio di adottare una nuova redazione del progetto di regolamento tenendo conto delle modifiche di cui sopra.

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) N..../... DEL CONSIGLIO
del

che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore
dei cereali
-- --

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica di nuovi Stati membri, firmato il 22 gennaio 1972 (1), in particolare l'articolo 62 paragrafo 1 dell'atto allegatovi,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto prevedono, per i nuovi Stati membri, la fissazione di prezzi ad un livello differente da quello dei prezzi comuni; che, ai sensi dell'articolo 55 dell'atto, tali differenze di livello di prezzi vengono compensate da un regime di importi compensativi;

considerando che, nel settore dei cereali, le disposizioni dei predetti articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento derivati, ai sensi dell'articolo 73 dell'atto;

considerando che, per i prodotti interessati da questa fissazione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi, sono uguali alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni;

considerando che per quanto riguarda gli altri cereali si devono definire le norme che servono alla determinazione del livello degli importi compensativi tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'atto, in modo da giungere a un ravvicinamento progressivo al rapporto dei prezzi esistenti nella Comunità;

(1) G.U. n. L 73 del 27.3.1972, pag. 5.

considerando che si deve precisare che l'applicazione delle disposizioni dello articolo 55 paragrafo 1 lettera b) dell'atto porta a detrarre l'importo compensativo dal prelievo o dalla restituzione;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 3, dell'atto prevede che gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi; che è opportuno precisare dette disposizioni, prevedendo che tali importi si elevino, in ogni caso, al livello della differenza dei prezzi esistenti fra gli Stati membri in questione e che hanno servito alla determinazione degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che, conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, dell'atto, per i prodotti trasformati di cui al regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (2), l'importo compensativo è derivato dallo importo compensativo applicabile ai cereali ai quali questi prodotti si ricollegano, per mezzo dei coefficienti o norme ritenuti per la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile del prelievo per detti prodotti, che i predetti coefficienti sono stati stabiliti con il regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), con il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1529/71 (5), nonché con il regolamento (CEE) n. 1397/69 del Consiglio, del 17 luglio 1969, che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti (6); che è pertanto necessario precisare la loro applicazione in certi casi;

(1) G.U. n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67;

(2) G.U. n. L 73 del 27.3.1972, pag. 11;

(3) G.U. n. L 166 del 17.7.1968, pag. 2;

(4) G.U. n. L 179 del 25.7.1968, pag. 8;

(5) G.U. n. L 162 del 20.7.1971, pag. 11;

(6) G.U. n. L 179 del 21.7.1969, pag. 6.

considerando che, avendo gli importi compensativi negli scambi intracomunitari lo scopo di permettere la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti fra due Stati membri che hanno livelli di prezzi differenti, si può riscuotere un importo compensativo in caso di importazione in uno Stato membro che ha un livello di prezzi più elevato e, inversamente, di versare tale importo in caso di esportazione verso uno Stato membro che ha un livello di prezzi più basso; considerando, quindi, che l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto secondo cui gli importi compensativi sono riscossi dallo Stato membro importatore o versati dallo Stato membro esportatore significa che il compito di riscuotere o di versare detti importi spetta allo Stato membro il cui livello di prezzi è il più elevato;

considerando che, se negli scambi fra un nuovo Stato membro ed i paesi terzi, l'importo compensativo deve essere detratto dalla restituzione e se questa è inferiore all'importo compensativo o non è fissata, delle misure appropriate devono essere prese per evitare delle distorsioni di traffico;

considerando che è opportuno fissare le modalità riguardanti la riscossione e il versamento degli importi compensativi in modo da evitare distorsioni di traffico alle quali potrebbe, soprattutto, condurre la differenza dei loro importi;

considerando che, per maggior chiarezza, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a riprodurre gli importi compensativi fissati dal Consiglio nello allegato in cui figurano quelli fissati dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1973 negli scambi fra la Comunità, nella sua composizione originaria, ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi, ammontano, per i seguenti cereali, agli importi appresso indicati :

	Scambi con		
	la Danimarca u.c./tonnellata	l'Irlanda u.c./tonnellata	il Regno Unito u.c./tonnellata
Frumento tenero	9,95	7,50	44,31
Orzo	8,68	14,86	42,33

Articolo 2

1. Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1973 negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi sono calcolati applicando agli importi compensativi applicabili al cereale di riferimento, i coefficienti sotto-indicati :

Prodotto al quale si applica l'importo compensativo	Cereale di riferimento	Coefficienti applicabili negli scambi con		
		la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
Frumento duro	Frumento tenero }	1,095	2,817	1,476
Segala		-	1,110	1,250
Avena	Orzo	0,969	0,957	0,855
Granturco	Orzo	-	1,548	0,872
Miglio	Orzo	-	0,964	0,882
Sorgo	Orzo	-	1,682	0,882

2. Per le fissazioni successive, la differenza esistente fra il rapporto di prezzo del cereale di riferimento e di ciascuno dei cereali in questione, nei nuovi Stati membri, da una parte, e nella Comunità nella sua composizione originaria, dall'altra, è progressivamente eliminata secondo il ritmo previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, dell'atto.

Il rapporto di prezzo che serve come base di calcolo per quanto riguarda ogni nuovo Stato membro, è quello che risulta dall'applicazione dell'importo compensativo per la campagna trascorsa e, per quanto riguarda la Comunità, quello adottato per la nuova campagna di commercializzazione per la fissazione del prezzo d'entrata.

3. L'importo compensativo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE è quello applicabile all'orzo.

Nessun importo compensativo è fissato :

- a) per i prodotti di cui alle sottovoci 10.07 A e D della tariffa doganale comune;
- b) per i prodotti previsti alla voce 10.02 e alle sottovoci 10.05 B e 10.07 B e C della tariffa doganale comune negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e la Danimarca.

Articolo 3

Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra due nuovi Stati membri sono uguali :

- agli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria quando nessun importo compensativo è fissato negli scambi fra quest'ultima e uno degli Stati membri in questione;
- alla differenza degli importi applicabili negli scambi fra ciascuno di questi nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria, negli altri casi."

Articolo 4

Gli importi compensativi applicabili ai prodotti elencati all'articolo 1 lettere o) e d) del regolamento n. 120/67/CEE vengono determinati con l'aiuto dei coefficienti indicati nei regolamenti (CEE) n. 968/68, (CEE) n. 1052/68 e (CEE) n. 1397/69.

Articolo 5

Negli scambi dei nuovi Stati membri fra loro e con la Comunità nella sua composizione originaria gli importi compensativi vengono riscossi o versati da quello dei due Stati membri interessati, il cui livello di prezzo che ha servito alla determinazione degli importi compensativi è il più elevato.

Negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi, gli importi compensativi sono detratti dal prelievo e dalla restituzione.

Articolo 6

L'importo compensativo applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 7

Se per un prodotto è fissato un importo compensativo che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e che la restituzione è inferiore a detto importo compensativo e non è fissata si può prevedere, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi del prodotto in questione, la riscossione, nel nuovo Stato membro in causa, di un importo tutt'al più uguale alla differenza fra l'importo compensativo e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo."

Articolo 8

Le modalità di versamento, di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono adottate soprattutto per prevenire le distorsioni di traffico e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare gli importi compensativi, diversi da quelli indicati all'articolo 1 sono adottate con la medesima procedura.

La Commissione è autorizzata a pubblicare gli importi compensativi insieme con gli importi compensativi fissati agli articoli 1 e 2 paragrafo 3.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1972. Per il Consiglio,
Il Presidente